

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Decreto Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali 20/11/2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 24.04.2014
IN VIGORE DAL 19.05.2014

INDICE

ART. 1 - FINALITA DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - CARATTERISTICHE	. 3
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA	. 3
ART. 4 - PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA	. 3
ART. 5 - VENDITA ED ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE	. 4
ART. 6 - MODALITÀ DI VENDITA	. 4
ART. 7 - ADDETTI ALLA VENDITA	. 4
ART. 8 - MERCATI STRAORDINARI	. 5
ART. 9 - OBBLIGHI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PARTECIPANTI AL MERCATO	. 5
ART. 10 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI	. 5
ART. 11 - SANZIONI	. 6
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE	. 6
ART. 13 - NORMA FINALE E DI RINVIO	. 7

Art. 1 - Finalità del Regolamento

- 1. La finalità del presente regolamento è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al Mercato Contadino riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
- 2. In particolare il regolamento è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
 - a) tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari);
 - b) fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

Art. 2 - Caratteristiche

- 1. Il mercato ha le seguenti caratteristiche:
 - Svolgimento: Annuale
 - Periodicità: Mensile nella giornata di Domenica mattina
 - Ubicazione: Piazza Vittorio Veneto
 - Numero massimo posteggi: 10.
 - L'ampiezza di ciascun posteggio non può superare le dimensioni di mq. 6x4.
- 2. L'accesso al mercato dei produttori agricoli è consentito dalle ore 7.00. L'orario di vendita è il seguente: 7.30-13.00. Il posteggio dovrà essere lasciato libero e pulito entro le ore 14.00.
- 3. I posteggi autorizzati non sono autonomamente trasmissibili ma restano collegati all'azienda, e, come tali, ne seguono le sorti.
- 4. Alla Giunta è concessa la potestà di aumentare il numero di posteggi nonché di regolamentare l'assegnazione dei posteggi per categoria merceologica.

Art. 3 - Soggetti ammessi alla vendita

- Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2. I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo18 maggio 2001, n. 228.
- 3. L'azienda agricola o in caso di società, le aziende agricole dei soci devono essere ubicate nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e delle Regioni confinanti con riferimento alla sede principale risultante dal registro delle Imprese.
- 4. In fase di istituzione e di avvio del Mercato Contadino gli imprenditori agricoli interessati devono presentare apposita domanda di assegnazione del posteggio entro il termine fissato in apposito bando all'uopo emanato.
- 5. Nel caso in cui il numero dei posteggi da assegnare fissato nel presente regolamento risulti insufficiente per poter accogliere tutte le domande pervenute, l'assegnazione avverrà in forza di una graduatoria stilata, per ogni settore merceologico, applicando i seguenti criteri in ordine di successione:
 - aziende aventi la sede di produzione nel territorio di Predore;
 - ordine cronologico di ricezione della domanda.

Art. 4 - Prodotti agricoli in vendita

- 1. I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) provenire dall'ambito territoriale di cui al punto 3) dell'articolo 3;
 - b) provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da imprenditori agricoli dell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
 - c) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, tenendo conto che la gamma dei prodotti vendibili nel Mercato Contadino è soggetta alle limitazioni diversificate secondo le strutture utilizzate- indicate dall'Azienda Sanitaria Locale:
 - d) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.
- 2. L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.
- 3. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare e evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG e, per quanto riguarda i vini, da marchi aziendali di prodotto.

Art. 5 - Vendita ed altre attività consentite

- 1. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:
 - a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
 - c) partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del decreto 20 novembre 2007.

Art. 6 - Modalità di vendita

- Nell'area mercatale la vendita può avvenire utilizzando banchi vendita, distributori automatici e automarket.
- 2. Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli artt. 4 e 5 devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 e con l'osservanza di quanto indicato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
- 3. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto.
- 4. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel Mercato Contadino i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore.

Art. 7 - Addetti alla vendita

1. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1, comma

1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 8 - Mercati straordinari

1. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio.Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di una anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario.

Art. 9 - Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato

- 1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto:
 - a) esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - b) osservare le disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti gli orari di accesso;
 - c) proporre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari);
 - d) provvedere al pagamento della COSAP;
 - e) esporre l'originale dei titoli autorizzativi;
 - f) osservare il divieto di circolare all'interno delle aree dei mercati agricoli con qualsiasi tipo di veicolo;
 - g) mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione del posteggio e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi:
 - h) alla fine del mercato, lasciare il proprio posteggio libero da ogni ingombro ed i rifiuti dovranno essere posizionati ordinatamente per il successivo ritiro;
 - i) osservare il divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercato agricolo;
 - j) trattandosi di utilizzo di suolo pubblico è vietata qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante.
- 2. Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercati agricoli al fine di tutelare la sicurezza, l'igiene, la concorrenza e la trasparenza dei prezzi.

Art. 10 - Disciplina amministrativa e controlli

- 1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20 novembre 2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
- 2. Il Mercato Contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare avvalendosi anche, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, delle banche dati della Provincia.
- 3. Il Comune, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
- 4. In caso di violazioni di particolare gravità o comportamenti scorretti, il Responsabile della struttura comunale può disporre la sospensione dell'autorizzazione alla partecipazione al mercato agricolo

per un massimo di giorni cinque di mercato, oppure fino a quando non è stata ristabilita la situazione che ha dato origine al fatto grave o scorretto.

- 5. Si considerano di particolare gravità:
 - a) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti nel settore dell'igiene, sicurezza, uso strumenti metrici, decoro e moralità;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c) accertate situazioni di illeciti reiterati.
- 6. La recidiva si verifica qualora sia stato commesso un illecito successivo ad un primo accertamento di violazione, anche di diversa natura, durante lo svolgimento dell'attività nello spazio temporale di un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 7. In caso di mancata presenza per un periodo superiore a sei mesi, oppure per numero di volte superiore alla metà del periodo concesso per le autorizzazioni stagionali, periodiche o temporanee, l'operatore incorrerà nella decadenza dalla concessione/autorizzazione.
- 8. L'autorizzazione è revocata:
 - a) per la perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo;
 - b) per l'accertata situazione di cui al precedente comma 7, salvo situazioni derivanti da malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) qualora, nel caso di subingresso per atto tra i vivi, non sia stato comunicato l'avvenuto subingresso entro il termine di un mese dal trasferimento in gestione o in proprietà;
 - d) qualora, nel caso di subingresso mortis-causa, lo stesso, non sia stato comunicato entro un anno.

Art. 11 - Sanzioni

- 1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli artt. 7 e 7 bis del decreto legislativi n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla legge n. 689/81 e s.m.i.
- 2. Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale da Euro 50,00 ad Euro 500,00.
- 3. L'esercizio dell'attività di vendita nei mercati agricoli, da parte di imprenditore agricolo, senza la prescritta autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico viene punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 del Regolamento comunale COSAP qualora ne ricorrano gli estremi.
- 4. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Responsabile della struttura comunale competente.
- 5. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.
- 6. L'ordinanza di cessazione attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Art. 13 - Norma finale e di rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
 - a) I regolamenti adottati dall'Ente;
 - b) Le leggi e i regolamenti regionali;
 - c) Le leggi e i regolamenti statali.
